



## **Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale**

Valido dal 1 Luglio 2008

Agroqualità Società per azioni  
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - Italia  
Tel. +39 0654228675 - Fax: +39 0654228692  
[www.agroqualità.it](http://www.agroqualità.it)

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

### INDICE

- 1 Definizioni
- 2 Natura dell'attività.
- 3 Oggetto della verifica e norma di riferimento
- 4 Requisiti cogenti di sistema/prodotto/personale e limiti di controllo di legalità
- 5 Accesso alle informazioni
- 6 Obbligo di informazione sui procedimenti legali
- 7 Obbligo di mantenimento dei requisiti di Sistema ed eventuali modifiche (applicabile alla certificazione di sistema)
- 8 Verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro
- 9 Modifiche del procedimento di certificazione
- 10 Facoltà di utilizzo di risorse esterne
- 11 Compensi dovuti all'Organismo di Certificazione
- 12 Durata del contratto
- 13 Sospensione del certificato di sistema/prodotto
- 14 Revoca del certificato
- 15 Limiti della certificazione e responsabilità
- 16 Clausola di limitazione di responsabilità
- 17 Clausola di decadenza
- 18 Uso del marchio
- 19 Regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di sistema.
- 20 Regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di prodotto.
- 21 Comunicazione e pubblicità da parte delle Organizzazioni
- 22 Rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento (quando applicabile)
- 23 Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
- 24 Foro competente/arbitrato
- 25 Ricorsi

### 1 Definizioni

**AGROQUALITA'**: significa AGROQUALITA' S.p.A.

**Organizzazione**: il soggetto che stipula il contratto con AGROQUALITA' cui si applicano le presenti condizioni.

**Certificato**: il documento rilasciato da AGROQUALITA' ad esito positivo dell'attività di verifica che può assumere anche denominazioni diverse da quelle specificate quale a titolo esemplificativo "attestato", "dichiarazione" etc.

**Certificazione di conformità e certificazione**: la verifica positiva da parte di AGROQUALITA' circa la conformità del sistema/prodotto/personale al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del "certificato" nel senso predetto.

**Documento normativo**: significa il documento (o l'insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati, rispetto ai quali AGROQUALITA' compie la sua attività di verifica della conformità.

**Sistema/prodotto/personale**: significa il sistema ovvero il prodotto ovvero il personale che sono oggetto di verifica da parte di AGROQUALITA', come specificato nei documenti contrattuali. Le disposizioni contenute nel presente documento che si applicano alla sola verifica su sistema ovvero alla sola verifica su prodotto, sono espressamente indicate.

### 2 Natura dell'attività

**2.1** Mediante il contratto, AGROQUALITA' si impegna a svolgere una valutazione di conformità del sistema/prodotto/personale rispetto al documento normativo di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità.

AGROQUALITA' non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità, né in merito all'emissione del certificato.

**2.2** E' esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell'Organizzazione dei requisiti di sistema/prodotto/personale oggetto di valutazione di conformità.

### **3 Oggetto della verifica e norma di riferimento**

**3.1** Costituiscono oggetto di verifica ai fini dell'emissione del certificato solo il sistema/prodotto/personale come specificati nella documentazione contrattuale (modello offerta).

**3.2** La certificazione di conformità di un sistema aziendale non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati dall'Organizzazione e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione.

**3.3** La valutazione di conformità sarà condotta da AGROQUALITA' sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall'Organizzazione nella domanda di certificazione. AGROQUALITA' potrà operare in tale ambito tanto quale Organismo accreditato quanto fuori accreditamento (salva richiesta specifica da parte dell'Organizzazione). Qualora l'accreditamento sia ottenuto da AGROQUALITA' successivamente al rilascio della certificazione, il certificato verrà nuovamente emesso con menzione dell'accreditamento ottenuto.

**3.4** Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da AGROQUALITA' ai fini della valutazione di conformità del sistema/prodotto/personale avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio della certificazione non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento del sistema, ovvero di ogni singolo esemplare del prodotto, ovvero di ogni singola attività espletata dal personale.

### **4 Requisiti cogenti di sistema/prodotto/personale e limiti di controllo di legalità**

L'organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti, servizi o personale. La certificazione riguarda solo la conformità del sistema/prodotto/personale al documento normativo di riferimento e non comporta, pertanto, da parte di AGROQUALITA' alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei predetti requisiti da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di AGROQUALITA'.

### **5 Accesso alle informazioni**

**5.1** L'Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente il Sistema/Prodotto/Personale per il quale è richiesta la certificazione e delle relative registrazioni. Deve inoltre consentire l'accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione.

**5.2** Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc. ...) relativi alle attività di certificazione del sistema /prodotto/personale sono considerati riservati. L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione ed all'Organizzazione in oggetto.

**5.3** Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, AGROQUALITA' ne dà avviso all'Organizzazione.

## **6 Obbligo di informazione sui procedimenti legali**

**6.1** L'Organizzazione si impegna a:

- notificare immediatamente ad AGROQUALITA' tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all'oggetto della certificazione;
- notificare immediatamente ad AGROQUALITA' eventuali procedimenti legali in corso inerenti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- in caso di certificazioni aventi ad oggetto requisiti di natura ambientale, notificare immediatamente ad AGROQUALITA' eventuali incidenti ambientali con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto l'intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiano comportato comunicazioni a pubbliche autorità;
- tenere informata AGROQUALITA' sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

**6.2** In relazione a quanto sopra, AGROQUALITA' potrà eseguire visite di controllo straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.

## **7 Obbligo di mantenimento dei requisiti di Sistema ed eventuali modifiche** (applicabile alla certificazione di sistema)

**7.1** L'Organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura ed organizzazione conforme ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

**7.2** Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della Certificazione (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, interruzione dell'attività, ecc.), l'Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta ad AGROQUALITA', che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

**7.3** Se un'Organizzazione certificata intende modificare il campo di validità della certificazione, deve farne richiesta scritta ad AGROQUALITA', che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.

**7.4** Qualora AGROQUALITA', a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 7.2, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l'Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

## **8 Verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro**

**8.1** L'Organizzazione, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire ad AGROQUALITA' un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori.

**8.2** L'Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa dei valutatori incaricati da AGROQUALITA', e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

## **9 Modifiche del procedimento di certificazione**

**9.1** E' facoltà di AGROQUALITA' modificare o aggiornare la procedura di certificazione, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dagli Enti di Accreditamento. In tal caso, AGROQUALITA' dovrà darne comunicazione con anticipo all'Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

**9.2** Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell'Organizzazione.

## **10 Facoltà di utilizzo di risorse esterne**

**10.1** Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, AGROQUALITA' potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.

**10.2** Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su AGROQUALITA', inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

## **11 Compensi dovuti all'Organismo di Certificazione**

**11.1** Per le attività prestate ai fini del rilascio della certificazione ed espressamente elencate nell'offerta, saranno dovuti ad AGROQUALITA' i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio della certificazione richiedesse attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dall'Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all'effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nell'offerta in termini di giorno/uomo.

**11.2** Oltre ai compensi previsti nella documentazione contrattuale, ove non diversamente pattuito, saranno a carico dell'Organizzazione le spese sostenute da AGROQUALITA' per le attività di verifica forfetizzate nella misura indicata nell'offerta. Ove quest'ultima non specificasse la misura forfetaria delle spese, le stesse saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto da AGROQUALITA'. Sarà facoltà dell'Organizzazione chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.

**11.3** Ove non diversamente previsto dall'offerta o da altri documenti contrattuali, gli importi dovuti ad AGROQUALITA' per corrispettivo e spese saranno pagati dall'Organizzazione entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento maggiorato di 2 punti.

**11.4** I compensi per l'attività svolta da AGROQUALITA' saranno dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia alla certificazione, sospensione o revoca.

## **12 Durata del contratto.**

**12.1** Fatti salvi i casi di contratti aventi ad oggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra AGROQUALITA' e Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r..

**12.2** Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato tutte le disposizioni del presente contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento del Sistema/Prodotto in conformità alla norma di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di AGROQUALITA' di effettuare le verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.

Saranno, pertanto, dovuti ad AGROQUALITA' tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di efficacia del recesso.

**12.3** Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 12.1 e 12.2 l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare al certificato con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r.

**12.4** In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla conferma da parte in tale senso di AGROQUALITA' o al più tardi 15 giorni successivamente alla comunicazione della rinuncia da parte dell'Organizzazione.

**12.5** Qualora la comunicazione di rinuncia sia inviata con meno di 30 giorni di anticipo rispetto ad una visita programmata, l'Organizzazione rimarrà in ogni caso tenuta a pagare ad AGROQUALITA' un importo pari al 20 % del corrispettivo previsto per la visita programmata.

### **13 Sospensione del certificato di sistema/prodotto**

**13.1** Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, la validità del certificato può essere sospesa da AGROQUALITA' in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il sistema (o il prodotto) non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento e nei seguenti casi:

- a) mancato adeguamento da parte dell'Organizzazione alle modifiche del regolamento o del documento normativo comunicate da AGROQUALITA';
- b) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste da AGROQUALITA';
- c) mancata comunicazione di modifiche dell'organizzazione ai sensi dell'art. 7 o delle caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione;
- d) mancata informazione circa l'esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema;
- e) mancato pagamento da parte dell'Organizzazione dei compensi dovuti ad AGROQUALITA', nei termini previsti dal contratto.

**13.2** Durante il periodo di sospensione, l'organizzazione non può fare uso del Certificato o fregiarsi della qualità di Organizzazione certificata (o qualificare il prodotto come certificato) e deve portare a conoscenza dei terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione.

### **14 Revoca del certificato**

**14.1** Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, il certificato di conformità può essere revocato da AGROQUALITA' in tutti i casi in cui il sistema/prodotto non garantisca il rispetto dei requisiti minimi del documento normativo di riferimento. Può essere inoltre revocato nei seguenti casi:

- a) mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del certificato nel termine comunicato da AGROQUALITA'.
- b) cessazione dell'attività dell'Organizzazione (o della produzione del bene) oggetto di certificazione o sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi
- c) condanna dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema o del prodotto oggetto di certificazione

**14.2** In caso di revoca, il Certificato di conformità dell'Organizzazione sarà eliminato dal sito web di AGROQUALITA' ([www.agroqualita.it](http://www.agroqualita.it)).

**14.3** Nell'ambito dei doveri che gravano su AGROQUALITA', questi potrà comunicare l'avvenuta sospensione, rinuncia o revoca della certificazione agli Enti di Accreditamento e ad altri terzi che gliene facciano richiesta, nonché inserire il relativo dato nell'elenco delle aziende certificate (dei prodotti certificati) presente sul proprio sito Internet

### **15 Limiti della certificazione e responsabilità**

#### **a. (per certificazione di sistema)**

**15a.1** Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del sistema di Gestione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di AGROQUALITA' del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione certificata.

**15a.2** Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne AGROQUALITA' ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di AGROQUALITA' in base al presente contratto.

## **b. (per certificazione di prodotto)**

**15b.1** Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra AGROQUALITA' e Richiedente e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di AGROQUALITA' del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sul Produttore/Fabbricante.

**15b.2** Pertanto il produttore/Fabbricante è e rimane l'unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto il Richiedente si impegna a tenere indenne AGROQUALITA' ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di AGROQUALITA' in base al presente contratto.

## **c. (per certificazione di personale)**

**15c.1** Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di personale hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati da detto personale, rispetto a quelli prescritti da un dato documento normativo di riferimento. Gli effetti della certificazione sono limitati ai rapporti tra AGROQUALITA' ed Organizzazione Richiedente e, in caso di certificazione volontaria, non costituiscono attestazione né garanzia da parte di AGROQUALITA' del rispetto dei requisiti di legge prescritti. In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di AGROQUALITA' nei confronti del personale, dell'Organizzazione richiedente o dei terzi, circa la correttezza dell'operato dello stesso personale certificato.

**15c.2** Pertanto l'Organizzazione richiedente è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento delle attività svolte dal personale certificato e pertanto si impegna a tenere indenne AGROQUALITA' ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di AGROQUALITA' in base al presente contratto.

## **16 Clausola di limitazione di responsabilità**

In caso di inadempimento definitivamente accertato di AGROQUALITA' dovuto ad errore od omissione nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, la responsabilità di AGROQUALITA' sarà limitata al minore tra l'importo pari a 10 volte il compenso contrattualmente previsto per la medesima attività e 200.000. Euro.

## **17 Clausola di decadenza**

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti dell'Organismo di Certificazione dovrà essere avanzata dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

## **18 Uso del marchio**

**18.1** L'uso dei marchi AGROQUALITA' da parte delle Organizzazioni è consentito esclusivamente dietro esplicita autorizzazione scritta da parte di AGROQUALITA'.

**18.2** Fatto salvo quanto specificamente previsto nei Regolamenti AGROQUALITA' relativi ai singoli servizi erogati o in altra normativa applicabile, l'utilizzo dei marchi dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi, ai prodotti o agli aspetti gestionali interessati dalle verifiche effettuate da AGROQUALITA' medesimo ed a cui attengono le certificazioni di conformità rilasciate da AGROQUALITA'.

**18.3** Ogni utilizzo non espressamente previsto dai Regolamenti AGROQUALITA' relativi ai singoli servizi, dai contratti o da altra normativa applicabile, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da AGROQUALITA'.

**18.4** La facoltà di utilizzare i marchi AGROQUALITA' non può essere in alcun modo trasferita a terzi dalle Organizzazioni.

**18.5** Le Organizzazioni possono fare uso dei marchi solo per il periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate da AGROQUALITA'.

**18.6** Ove, per qualsiasi motivo le certificazioni siano sospese, revocate, o vengano comunque a cessare, anche temporaneamente, la propria efficacia, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.

**18.7** I marchi AGROQUALITA' possono essere riprodotti in dimensioni reali o anche maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione parziale dei marchi.

**18.8** Alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, possono essere riprodotti purché in forma integrale e leggibile anche i certificati rilasciati da AGROQUALITA'.

**18.9** Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi contenute nel presente Documento, nei contratti, nei Regolamenti AGROQUALITA' relativi ai singoli servizi erogati o nell'ulteriore disciplina applicabile, l'Organizzazione dovrà corrispondere ad AGROQUALITA' una penale pari euro 30.000.

**18.10** E' fatta salva la facoltà per AGROQUALITA' di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia titolo subito, in ragione dell'uso improprio dei marchi da parte delle organizzazioni.

**18.11** AGROQUALITA' si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che i marchi siano utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo all'Organizzazione l'esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'Organizzazione di esibire quanto richiesto da AGROQUALITA' comporta l'applicazione di quanto previsto al successivo capoverso

**18.12** In caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti da 18.2 a 18.8 ed ai successivi articoli 19 e 20, AGROQUALITA' avrà la facoltà di risolvere il contratto per l'erogazione dei servizi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **19. Regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di sistema.**

**19.1** Fatto salvo quanto specificamente previsto nei Regolamenti AGROQUALITA' relativi ai singoli servizi erogati o in altra normativa applicabile, i marchi AGROQUALITA' relativi alle certificazioni di sistema non possono essere apposti sui prodotti dell'organizzazione o sugli imballaggi di qualsiasi tipo.

**19.2** E' consentito alle organizzazioni inserire sui prodotti o sugli imballaggi la dizione "Azienda con sistema certificato da AGROQUALITA' in conformità alla normativa XXXX".

**19.3** Nel caso di certificazione parziale della struttura, dei siti o dei processi aziendali l'utilizzo dei marchi deve rendere esplicito che la certificazione non si riferisce alla totalità dell'Organizzazione.

## **20. Regole particolari per i marchi relativi a certificazioni di prodotto.**

**20.1** Fatte salve le facoltà previste nei singoli Regolamenti o nelle guide di certificazione, i marchi AGROQUALITA' relativi a certificazioni di prodotto possono essere utilizzati solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di AGROQUALITA' medesimo che fornisce all'Organizzazione un modello del marchio e le relative caratteristiche.

**20.2** Ogni tipo di riproduzione che l'Organizzazione intenda apporre su prodotti, documentazione commerciale, etichette, imballaggi etc. deve essere sottoposta a preventiva approvazione di AGROQUALITA'.

## **21. Comunicazione e pubblicità da parte delle Organizzazioni**

**21.1** Le disposizioni di cui ai precedenti punti 18, 19 e 20 si applicano anche ai rapporti tra AGROQUALITA' e le Organizzazioni, con riferimento alla comunicazione, anche pubblicitaria, che queste ultime intendano fare in merito alle certificazioni rilasciate da AGROQUALITA' medesimo.

**21.2** In particolare, nelle suddette attività, le Organizzazioni dovranno avere cura di specificare la tipologia di certificazione rilasciata da AGROQUALITA' e le eventuali limitazioni o condizioni poste da AGROQUALITA' medesimo.

## **22. Rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento (quando applicabile)**

**22.1** AGROQUALITA' si impegna ad informare l'Organizzazione dell'eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell'accreditamento nel settore di appartenenza, nonché a supportare la stessa nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato.

**22.2** AGROQUALITA' non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Organizzazione dalla rinuncia/sospensione/revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

## **23 Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

**23.1** Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, ed in relazione ai dati relativi all'organizzazione (ragione sociale; indirizzo sede principale ed eventuali sedi secondarie; nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti; numeri di telefono; codice fiscale e partita iva; coordinate bancarie; altri dati inerenti l'attività economica dell'Organizzazione) direttamente da essa forniti ad AGROQUALITA' e/o da AGROQUALITA' medesimo acquisiti nel corso del rapporto contrattuale o pre-contrattuale (di seguito i DATI o i DATI PERSONALI), l'Organizzazione prende atto di quanto segue.

**23.2** Il trattamento cui saranno sottoposti i DATI PERSONALI è diretto:

- a) alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale;
- b) all'espletamento da parte di AGROQUALITA' delle attività di adempimento di obblighi contabili e fiscali, di amministrazione della clientela, di gestione ed esecuzione dei contratti di fornitura dei prodotti AGROQUALITA', di gestione dei pagamenti e dell'eventuale contenzioso, di adempimento degli obblighi di legge e nei confronti degli enti di accreditamento, all'inserimento nelle pubblicazioni periodiche AGROQUALITA'.
- c) allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i servizi AGROQUALITA'.

**23.3** In relazione alle predette finalità, il trattamento dei dati personali potrà essere svolto manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati stessi;

**23.4** Relativamente ai DATI, non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione verso i destinatari di cui al successivo punto 23.8, purché ciò avvenga per le finalità indicate alle lettere a) e b) del punto 23.2, essendo tale consenso presunto dalla legge ovvero comunque non obbligatorio.

**23.5** Per quanto riguarda invece il trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera c) del punto 23.2, è necessaria una manifestazione di consenso dell'Organizzazione, del tutto facoltativa, per l'invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche quali: posta elettronica, telefax, messaggi Mms, Sms o di altro tipo.

**23.6** Titolare dei dati è AGROQUALITA', che ha nominato come Responsabile del Trattamento il Direttore Amministrativo, i cui dati, unitamente a quelli degli altri responsabili nominati, sono conoscibili contattando la sede sociale.

**23.7** I dati potranno essere comunicati, per analogo trattamento, ad altre società del gruppo al quale, in base alla disciplina dettata dall'art. 2359 codice civile, appartenga AGROQUALITA'.

**23.8** I dati potranno essere comunicati, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'Unione Europea, alle seguenti categorie di soggetti: corrieri/spedizionieri, istituti bancari ed intermediari finanziari non bancari; amministrazione postale – servizio postel; agenti, studi professionali e società di consulenza per l'espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti; consulenti ed imprese incaricati della manutenzione del sistema informativo aziendale; società di revisione, Pubbliche Amministrazioni, enti o organizzazioni ai quali AGROQUALITA' è tenuta a comunicare i dati per obblighi di legge o contrattuali (es: CISQ, IACS, SINCERT, ecc). I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di titolari, ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.

**23.9** I dati verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli nominati incaricati che hanno necessità di trattarli per l'espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro affidati.

**23.10** I dati potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle pubblicazioni periodiche AGROQUALITA' (registri, elenchi, newsletter ecc.) o sul sito internet AGROQUALITA'.

**23.11** La legge riconosce all'organizzazione una serie di diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003), tra cui quello di opporsi per motivi legittimi al trattamento in questione, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; quello di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, per i dati trattati in violazione della normativa vigente, o la certificazione e l'aggiornamento e, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi.

## **24. Foro competente/arbitrato**

**24.1** Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 24.9 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti ad AGROQUALITA' e a quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di AGROQUALITA', qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.

**24.2** In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

**24.3** La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.

**24.4** I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

**24.5** Il Collegio ha sede a Genova e l'arbitrato è irrituale e secondo diritto.

**24.6** Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

**24.7** Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

**24.8** La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.

**24.9** Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti ad AGROQUALITA' per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di AGROQUALITA' sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.

## **25 Ricorsi**

**25.1** L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni di Agroqualità, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione.

**25.2** Il ricorso deve essere indirizzato ad Agroqualità.

**25.3** Agroqualità esamina il ricorso, in accordo alle proprie istruzioni interne, entro 2 mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti dell'Organizzazione; il ricorso sarà esaminato da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'audit o l'ispezione e presa la decisione di certificazione.

**25.4** Agroqualità invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.

**25.5** Il ricorso che non potrà essere risolto da Agroqualità sarà sottoposto dal Direttore al Comitato di Certificazione, che, dopo i relativi accertamenti, ed eventualmente dopo avere avuto contatti con il ricorrente, darà la sua opinione sul ricorso entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Comitato di Certificazione, e comunicherà tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua opinione al ricorrente.

**25.6** Agroqualità darà formale informazione al ricorrente del termine del processo di gestione del ricorso.

**25.7** Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione salvo i casi di riconosciuta fondatezza.